

STATUTO

K2B - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AREZZO AR VIA DUCCIO DI
BUONINSEGNA 8

Numero REA: AR - 104621

Codice fiscale: 01421910512

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-12-2025 - Statuto completo	2
--	---

**Allegato "A" ad
atto n. 18054 di raccolta**

Statuto Cooperativa Sociale di tipo A e B

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Arezzo la Società cooperativa denominata "K2B - Cooperativa Sociale " in sigla "K2B".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo Amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia e all'estero.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti di attuazione si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 112/2017, delle leggi speciali e del codice civile in materia di cooperative, e, per quanto compatibili, le norme sulle Società per Azioni

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2075 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa persegue la funzione sociale, lo scopo e i principi mutualistici della cooperazione, senza fini di speculazione privata e scopo di lucro in ossequio al disposto dell'Art. 45 della Costituzione Italiana.

La Cooperativa è di ispirazione sociale e comunitaria e si fonda sui valori universali della giustizia sociale, della solidarietà e della fraternità umana, si costituisce sui principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in particolare su quelli da cui trae ragion d'essere la cooperazione di solidarietà sociale, ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la centralità della persona, la promozione dell'uomo, la priorità dell'uomo sul denaro, una giusta distribuzione del guadagno, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, la democrazia interna ed esterna, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, la non violenza, il rispetto dell'ambiente.

La Cooperativa non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando tra di essi lo spirito mutualistico e solidaristico attraverso:

- a) la gestione di servizi socioeducativi, socio assistenziali, socio riabilitativi e socio sanitari;
- b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali, turistiche, ricettive o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art.4 della legge 381/91, come meglio identificate in appresso.

La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socioeducativi, socio assistenziali, socio riabilitativi e socio sanitari è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le possibili migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi, ovvero

Studio principale Via Garbasso 36/B - 52100 Arezzo (AR)
Studio secondario Via delle Piscine 22/A - 52040 - Civitella in Val di Chiana fraz. Pieve al Toppo (AR)
Partita IVA : 01557940515 - **Telefono** 0575411171 - **Email** studio@notaiofieraccini.it

avvalendosi delle prestazioni lavorative e professionali di terzi non soci.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore ma non distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa potrà aderire, con apposita delibera degli organi competenti, ad una o più centrali Cooperativistiche riconosciute ai fini delle disposizioni di legge vigenti e successive modifiche ed integrazione ad altri enti, società, reti d'impresa e soggetti giuridici equiparabili.

La Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi di cui ai commi precedenti e dell'art. 4 che segue, potrà compiere tutte le operazioni di natura commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria purché compatibili e funzionali alla realizzazione degli scopi sociali; sempre al fine di realizzare gli scopi sociali la Cooperativa potrà costituire società e/o sottoscrivere o acquisire partecipazioni azioni od obbligazioni in società consorzi reti d'impresa, enti costituiti o da costituire nel rispetto dei limiti delle disposizioni di legge in materia.

Art. 4 (Codice Etico)

Nell'esercizio delle proprie attività, la cooperativa, i suoi organi, le strutture, e i singoli soci si attengono ai principi e ai valori enunciati nel codice etico della cooperativa.

Art. 5 (Oggetto sociale)

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socioeducativi, socio assistenziali, socio riabilitativi e socio sanitari e attraverso lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La società si propone in particolare, con fine mutualistico e senza fine speculativo, di:

- fornire ad enti, pubblici e privati, e/o privati cittadini servizi e attività educative, socioeducative, socioassistenziali, sociosanitarie, motorie, riabilitative, assistenziali ed ausiliarie di supporto agli stessi servizi;
- programmare, progettare e gestire servizi e attività educative, socioeducative, socio assistenziali, socio sanitarie, motorie, riabilitative, assistenziali ed ausiliarie di supporto agli stessi servizi in collaborazione con Enti Pubblici e Privati e soggetti a rendicontazione.

La società si propone inoltre di promuovere e fornire ai soggetti di cui sopra servizi ed attività a carattere sociale, ricreativo, educativo, didattico, formativo, assistenziale, riabilitativo, sanitario, culturale e di animazione sociale in genere destinate in via preferenziale a infanzia, minori, giovani, famiglie, persone con disabilità e anziani, soci e non soci, tramite la gestione in forma associata dei servizi secondo i principi della mutualità previsti dalle leggi dello stato.

La cooperativa si prefigge, inoltre, mediante strumenti organizzativi, di intervento culturale e sociale, di favorire la socializzazione dei bambini, dei minori, dei giovani, delle famiglie, degli adulti, delle persone con disabilità e degli anziani e di svolgere attività di educazione finalizzate alla conquista di nuove forme di partecipazione sociale.

Scrupolosa attenzione, anche in relazione alla legge 381/1991, verrà data alle situazioni di chi si trova in stato di bisogno, handicap e/o emarginazione, con

attività che saranno finalizzate alla qualificazione umana, morale, sociale, culturale, professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e della potenzialità di queste persone;

- gestire attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91.

Considerato lo scopo mutualistico così come definito, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, tutte le attività idonee al conseguimento dello scopo sociale, indicate come di seguito:

A) per quanto riguarda le attività di cui all'art.1 comma 1, lettera a) della legge 381/91:

a) offrire accesso ai servizi a tutti i bambini, i minori, i giovani, i migranti, le famiglie, le persone con disabilità, gli anziani, attraverso apposite convenzioni con gli Enti competenti senza che influiscano reddito delle famiglie, condizioni individuali e famigliari;

b) offrire servizi sociali, socio educativi, socio assistenziali, socio riabilitativi, socio sanitari a persone anziane, a persone con disabilità, adulti, giovani, minori, migranti, siano essi autosufficienti o meno, soli o inseriti in gruppi famigliari o strutture residenziali o semiresidenziali; la cooperativa a titolo esemplificativo potrà gestire attività e servizi di assistenza a domicilio o in centri appositamente allestiti o messi a disposizione da Enti pubblici, privati, Enti Ecclesiastici e Religiosi strutture di accoglienza varie, servizi e centri di riabilitazione, centri diurni, centri residenziali, centri clinici riabilitativi e terapeutici, attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali in cui si opera, al fine di rendere la comunità più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno, nonché gestire strutture residenziali o semiresidenziali di qualsiasi forma e tipo atte o idonee ad esercitare le attività statutarie o necessarie al conseguimento dello scopo sociale;

c) progettare, promuovere e gestire interventi di educativa territoriale, unità educative di strada, centri educativi estivi, interventi educativi multiculturali o multietnici, interventi di mediazione culturale, assistenze educative domiciliari o scolastiche, sostegno scolastico;

d) progettare, promuovere e gestire centri aggregativi per minori o adolescenti, gruppi educativi territoriali, oratori, centri giovani, centri sociali;

e) progettare, promuovere e gestire gruppi appartamento, comunità famigliari, strutture abitative, case-famiglia, case di emergenza, case di pronta accoglienza, centri residenziali, centri diurni, centri socioeducativi, centri socioculturali, di ogni tipo e forma per minori, adulti, migranti, persone con disabilità fisica, psichica e/o psichiatrica, in strutture sia proprie che di terzi;

f) progettare, promuovere e gestire o collaborare a progetti di cooperazione internazionale in campo sociale, educativo, socioeducativo, socioassistenziale, socio sanitario;

g) progettare, promuovere e gestire corsi di aggiornamento per educatori, operatori sociali e scolastici, seminari, giornate di studio, corsi, corsi di formazione, scuole per operatori;

h) progettare, promuovere e gestire interventi di prevenzione primaria, secondaria, di riduzione del danno e interventi di prevenzione del disagio e della devianza in genere;

i) progettare, promuovere e gestire iniziative educative di assistenza all'infanzia

quali ad esempio: asili nido, nido d'infanzia, servizi integrativi, servizi ricreativi, spazi bambini, centri per bambini e genitori, scuole materne, scuole dell'infanzia, centri gioco, ludoteche, baby room, laboratori ludici, asili aziendali;

j) progettare, promuovere, gestire e collaborare con centri per la famiglia, servizi di mediazione familiare, di sostegno alla genitorialità, gruppi di auto mutuo aiuto;

k) progettare, promuovere e gestire case di vacanza, ostelli, campeggi con indirizzo preferenziale per minori, giovani, persone con disabilità ed anziani;

l) produrre e diffondere pubblicazioni scritte, audiovisive, multimediali, video, a carattere educativo, sociale, assistenziale, riabilitativo, sanitario, ambientale, ecc.;

m) realizzare e gestire domini, applicazioni informatiche, pagine social e portali Internet aventi tematiche di natura sociale, educativa, assistenziale, sanitaria, ambientale, culturale;

n) progettare, realizzare e gestire attività educative, ricreative e formative per scuole di ogni ordine e grado (attività didattiche, di animazione, formative, di sensibilizzazione, proiezioni, gite, soggiorni e qualsiasi altro servizio, nessuno escluso, concernente la gestione normale o straordinaria di una scuola);

o) promuovere e gestire vacanze sociali, momenti aggregativi, iniziative di turismo sociale, escursionistico e ambientale, di turismo alternativo in genere per minori, giovani, adulti, persone con disabilità e anziani;

p) collaborare con le amministrazioni locali e/o con consorzi fra esse per migliorare l'assistenza ai cittadini;

q) progettare, promuovere e gestire centri sociooccupazionali, scuole lavoro, botteghe culturali, artigianali;

r) progettare, promuovere e gestire iniziative di educazione ambientale nel territorio, corsi di educazione ambientale, manuale, espressiva, sessuale, musicale, sanitaria, stradale;

s) progettare, promuovere e gestire interventi di animazione sociale sul territorio;

t) progettare, promuovere e gestire centri visite di aree naturali e protette, musei, centri di educazione ambientale;

u) progettare, promuovere e gestire attività di consulenza psico-educativa, sostegno psicologico, psicoterapia e supervisione, logopedia.

B) per quanto riguarda le attività di cui all'art.1, comma 1, lettera b) della legge 381/91, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91 in misura non inferiore al 30% dei lavoratori occupati in questo ambito:

a) l'esecuzione di lavori di pulizia di uffici, negozi, beni mobili, immobili in genere e loro manutenzione; in generale, lavori di pulizie civili ed industriali;

b) lo svolgimento di servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e recupero ambientale, attività di spurgo in genere;

c) l'esecuzione di attività agricole, zootecniche ed agriturismo;

d) la progettazione, esecuzione, gestione e manutenzione di aree verdi, parchi, giardini, impianti sportivi e ricreativi; servizi di gestione del verde in generale;

e) la raccolta, trasporto e smaltimento o riciclaggio e recupero dei rifiuti, con particolare riferimento alla gestione differenziata, gestione centri di raccolta, gestione pesi, movimentazione e lavaggio cassonetti e contenitori; servizio di spazzamento stradale manuale e meccanizzato; servizi di pulizia, spazzatura, lavatura di reti viarie di qualsiasi tipo urbane ed extraurbane;

f) la gestione di parcheggi in genere;

- g)** la manutenzione, in edifici pubblici e privati, di intonaci, pavimenti e tinteggiatura, di impianti elettrici e idrici; ristrutturazione e restauri con sistemazione infissi, rivestimenti, carte da parati, pulizie grondaie, sistemazione tetti e simili;
- h)** l'esecuzione di lavori di metalmeccanica, falegnameria e verniciatura;
- i)** l'assunzione ed esecuzione di qualunque lavoro di trasporto merci, logistica, facchinaggio, traslochi, autotrasporto e movimentazione merci per conto di terzi e ogni altro servizio collaterale o collegato;
- j)** la gestione servizi di trasporto e accompagnamento di persone atti a soddisfare richieste presentate dall'utenza;
- k)** la gestione servizi di affissione;
- l)** lo svolgimento di attività di stampa, pubblicità, fotocomposizione, attività editoriale e di distribuzione;
- m)** l'elaborazione dati e pratiche amministrative;
- n)** la gestione di palestre ed impianti sportivi;
- o)** la gestione servizi di guardiania, custodia, portineria e vigilanza;
- p)** la conduzione e gestione di pubblici esercizi commerciali e di ristoro, quali bar, mense pubbliche e private, ristoranti, centri e circoli ricreativi, impianti sportivi, piscine, locali ricreativi in genere, complessi turistici e agrituristici, di divertimento e svago;
- q)** la gestione di strutture a carattere ricettivo e turistico; gestione di campeggi, servizi di cucina, di cottura, di preparazione di alimenti e bevande e servizi ausiliari;
- r)** lo svolgimento di attività di assemblaggio e confezionamento di prodotti diversi, con ogni tipologia di materiale.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto e/o coprogettazioni indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in R.T.I. e A.T.S. o Reti d'Imprese, per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

La cooperativa può promuovere la costituzione o aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile e a dare luogo alla costituzione di reti contratto e/o reti soggetto ai sensi della legislazione vigente.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 6 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e variabile e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che condividano le finalità della società cooperativa, oltre a possedere gli eventuali requisiti personali e professionali richiesti per le attività che la cooperativa gestisce e/o intende gestire.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e comunque chi abbia interessi contrastanti con quelli della cooperativa.

I soci e lavoratori della cooperativa devono essere per almeno il 30% (trenta per cento), soggetti svantaggiati così definiti ai sensi dell'art. 4 della legge 381/91;

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atte alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati; rientrano tra essi, compatibilmente con il loro stato soggettivo, anche gli appartenenti alle categorie di persone svantaggiate così come definite dall'art.4 della legge 381/91;

b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci coloro che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, esercitano in proprio imprese che si trovino, in relazione alle dimensioni, alla tipologia ed alla dislocazione dell'impresa, in concorrenza con l'attività svolta dalla Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 7 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 13 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 8 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapito mail, eventuale indirizzo PEC;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo di rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con lo statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di aver preso visione;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d) l'impegno al versamento della eventuale tassa di ammissione;
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di cui all'atto costitutivo, allo statuto e alla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti, il codice etico e di attenersi alle regole di cui agli atti sopra citati e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali esplicitando la consapevolezza che il mancato rispetto delle norme interne può comportare

l'esclusione da socio e il recesso per giustificato motivo o giusta causa dal rapporto di lavoro subordinato;

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, la partita iva e il codice fiscale, l'indirizzo mail e PEC;
- b) l'oggetto sociale e la visura del registro imprese
- c) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- d) la qualità e i poteri della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo, non rimborsabile, eventualmente determinato annualmente dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo sulla base dell'indice di rivalutazione approvato per il capitale sociale versato a quella data;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare, i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

- a non aderire, direttamente o indirettamente, ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.
- a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle

prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

Non costituiscono violazione degli obblighi del Socio l'assunzione di incarichi assunti in altre società ed enti su espresso e formale mandato degli organismi della cooperativa e/o assunti in altre società organicamente collegate o correlate con la cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o PEC alla Cooperativa.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, decadenza o per causa di morte, ovvero, se trattasi di soggetti diverse dalle persone fisiche, per recesso, esclusione, liquidazione, liquidazione giudiziale.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.
- d) in ogni altro caso in cui non intenda proseguire nell'attività cooperativa, con un preavviso pari almeno a quello previsto dal CCNL applicato in relazione al rapporto di lavoro intercorso; il mancato riconoscimento, anche parziale, del preavviso darà luogo ad una penale a carico del socio receduto pari al valore della retribuzione per le giornate di preavviso non riconosciute.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere nei modi e nei tempi previsti dallo statuto e dalla legge.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12 (Decadenza)

La decadenza è pronunciata dall'Organo Amministrativo nei confronti dei soci:

- a) interdetti o inabilitati o sottoposti a liquidazione giudiziale;
- b) nei confronti dei quali vengano a maturarsi una delle situazioni di incompatibilità previste agli artt. 6 e 7 dello statuto.
- c) Che abbiano volontariamente rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro subordinato o abbiano dichiarato la loro volontà di interrompere qualsiasi altro tipo di rapporto di lavoro, anche autonomo con la Cooperativa.
- d) Che abbiano subito un provvedimento di licenziamento per

giustificato motivo oggettivo nell'ambito di fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini della erogazione di strumenti pubblici a sostegno dei lavoratori.

- e) Che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbiano comunque raggiunto l'età pensionabile o che si trovino nelle condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Art. 13 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal codice etico, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- g) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come determinato dall'art. 1455 c.c.;
- h) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti pesantemente in contrasto con il codice etico, con i principi e l'organizzazione della cooperativa, danneggiando in modo continuativo, gli interessi del gruppo di lavoro e la professionalità dei colleghi;
- i) che venga condannato con sentenza penale definitiva per reati dolosi;
- l) che abbia subito condanna che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- m) che senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate ivi incluse quelle convocate all'interno di gruppi di lavoro.
- n) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 9 dello statuto senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.
- o) che in qualunque nodo, arrechi danni gravi, anche di immagine, alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari e estranei all'interesse della cooperativa.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione nei

termini e nei modi di legge nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 14 (Delibere di recesso, decadenza ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso decadenza ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC ovvero mediante raccomandata a mano con ricevuta autografa.

Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso, decadenza od esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici e di lavoro pendenti.

Contro la delibera di esclusione e di decadenza il socio entro sessanta giorni dalla comunicazione può ricorrere al collegio dei Probiviri di cui all'art. 50 che, nel rispetto del contraddittorio tra le parti è tenuto a pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento di esclusione nel termine massimo di 90 giorni dal ricevimento del ricorso.

Ove il Collegio dei Probiviri accolga il ricorso proposto contro l'esclusione l'Organo amministrativo sarà tenuto a recepire la decisione del Collegio.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo e dal Collegio dei Probiviri su tali materie sono comunque demandate alle disposizioni di legge in materia.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata a.r. o PEC entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 15 (Liquidazione)

I soci receduti, esclusi o decaduti hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate e quindi del capitale effettivamente versato ed eventualmente incrementato e rivalutato ai sensi dei successivi artt. 18 e segg., la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso previa richiesta scritta dell'interessato.

Art. 16 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 15.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 2 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13, lettere b), c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI E SOVVENTORI

Art. 18 (Soci finanziatori e sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori di cui all'art. 2526 c.c. compresi in tale categoria anche i soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59 nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto stabilito dal presente titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate in proposito per i soci ordinari in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 19 (Conferimento e azioni dei soci finanziatori e sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di €. 25 ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a €. 100

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori o sovventori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dall'Organo amministrativo.

I conferimenti dei soci finanziatori e sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori e di cui al successivo art.23 del presente statuto.

Art. 20 (Alienazione delle azioni dei soci finanziatori e sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, non può trasferire i titoli ai soci ordinari; il divieto non opera per i soci sovventori.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 comma 1 c.c.

Art. 21 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori e sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di finanziamento è attribuito un numero di voti proporzionale al numero di azioni sottoscritte; ai detentori delle azioni di sovvenzione non possono essere attribuiti più di cinque voti, indipendentemente dall'ammontare dei conferimenti effettuati.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I soci finanziatori e sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci finanziatori e sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei finanziatori e sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nella attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei membri complessivi dell'organo

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 22 (Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori e sovventori)

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea di cui all'art. 21.

La delibera di emissione di cui all'art. 21 può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori e sovventori un accantonamento di parte dei utili netti annui a riserva divisibile in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e il patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della cooperativa le azioni del socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale rispetto a quelle dei soci cooperatori per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci finanziatori e sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dall'art. 2347 bis e segg. c.c. per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve disponibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Ai soci finanziatori e sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Art. 23 (Programmi pluriennali di sviluppo aziendale)

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale secondo quanto stabilito dall'art. 5 legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e Lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti agli artt. 21 e 22 che precedono.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo cpv del presente articolo.

L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina la modalità di funzionamento dell'assemblea e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alla assemblea dei soci con facoltà di

impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della società.

Art. 24 (Assemblea speciale dei soci finanziatori e sovventori)

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dall'Organo Amministrativo della cooperativa o dal rappresentante comune della categoria di soci, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti c.c. in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

Art. 25 (Altri strumenti finanziari)

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi dell'art. 2410 e seguenti c.c.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art. 24.

TITOLO V

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI

Art. 26 (Trattamento economico dei soci)

Il trattamento economico corrisposto ai soci cooperatori durante l'esercizio sociale avrà, come indice di riferimento, quanto previsto dal contratto collettivo applicato ai sensi del regolamento interno.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento redatto dall'Organo Amministrativo ed approvato dalla assemblea ordinaria dei soci, in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 142/2001.

Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il Regolamento interno potrà inoltre definire:

- le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge;
- le modalità per dare luogo alla costituzione di fondi aziendali di investimento da utilizzare per azioni di consolidamento, salvaguardia e sviluppo della

cooperativa e della occupazione dei soci anche mediante la previsione di interventi di modifica parziale e temporanea dei trattamenti retributivi e normativi.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 27 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale di €. 25,00. Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere inferiore a €. 100 né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori e sovventori rappresentati da azioni del valore nominale di €. 25,00, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

3) dai conferimenti effettuati dai detentori di azioni di partecipazione cooperativa del valore nominale di € 25,00 destinate alla realizzazione dei programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento.

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 29 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni, non rimborsabile, formato con le somme versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli;

d) dalla riserva straordinaria;

e) delle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori) formate ai sensi dell'art. 22;

f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 28 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

I conferimenti dovranno essere versati nei termini da stabilirsi con delibera dell'Organo Amministrativo.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata o PEC, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Art. 29 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio previo esatto inventario da compilarsi in conformità ai principi di legge e contabili.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo Amministrativo provvede altresì alla redazione del bilancio sociale redatto secondo le disposizioni di legge e le linee guida vigenti tenendo altresì conto della natura dell'attività esercitata, delle dimensioni dell'impresa sociale anche al fine della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal successivo articolo 29;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n.59;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- f) a riserva straordinaria divisibile, utilizzabile esclusivamente per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
- g) a riserva straordinaria indivisibile.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori e sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 30 (Ristorni)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sulle modalità di assegnazione dei ristorni, oltre

che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 31 (Sistema di amministrazione e controllo alternativo)

La Società può adottare, alternativamente, il sistema di amministrazione tradizionale o il sistema di amministrazione e controllo dualistico.

La scelta del sistema di amministrazione applicabile e le eventuali modifiche successive sono deliberate dall'Assemblea straordinaria dei soci.

In assenza di specifica delibera, si intende adottato il sistema tradizionale.

La adozione di uno dei due sistemi alternativi incide sui poteri degli altri organi sociali secondo la regolamentazione che segue:

(A) Sistema di amministrazione tradizionale:

Art. 32 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione; indicato nel presente statuto anche come "Organo Amministrativo";
- c) Il Presidente
- d) L'ufficio di Presidenza
- d) Il Collegio dei Sindaci
- e) il Collegio dei Proviviri

Art. 33 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e possono avere luogo presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.

Art. 34 (Modalità di convocazione delle assemblee)

La convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie deve effettuarsi a carico dell'Organo Amministrativo mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima convocazione.

L'avviso è inviato lettera raccomandata A.R., inviata almeno 8 giorni prima dell'adunanza, ovvero mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (quali, a titolo esemplificativo, il fax o l'e-mail con ricevuta di conferma ricezione o la PEC), ovvero mediante inserimento nel portale aziendale delle buste paga sempre che risulti la prova che il socio lo abbia ricevuto.

L'avviso è affisso nei locali della sede sociale almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

L'Organo amministrativo può, a sua discrezione, e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nei commi che precedono, utilizzare qualunque altra pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

La Assemblea deve essere convocata quando ne faccia richiesta, con indicazione delle materie da trattare, l'organo di controllo o almeno un decimo dei soci; nel caso l'assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo nei successivi trenta giorni; qualora l'Organo amministrativo non vi provveda la convocazione è effettuata dall'organo di controllo

Art. 35 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e quello sociale ed eventualmente anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali nel rispetto della eventuale riserva di nomina dei possessori di strumenti finanziari di cui all'art. 18 e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori e sovventori la nomina in assemblea di amministratori loro spettanti in conformità all'art. 21 e alla relativa delibera di emissione;
- 3) procede alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo contabile;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 7) delibera sulla destinazione di parte dell'utile di esercizio a ristorno ai soci;
- 8) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori e sovventori;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del Codice civile.

Art. 36 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio; quando occorra l'assemblea può nominare altresì due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da notaio.

Art. 37 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è

regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e liquidazione della società in cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole del 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 38 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 39 (Diritto di voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di 1 altro socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 40 (Assemblee Separate)

Qualora si verifichino i presupposti di legge di cui all'art. 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.

L'Organo Amministrativo convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la

convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per il numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 50 soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, l'Organo amministrativo provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano anche alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati dell'assemblea generale, in conformità con i criteri stabili da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Art. 41 (Organo amministrativo - Consiglio di amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile ma sempre in numero dispari da 9 a 15, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

I soci finanziatori e sovventori o mandatari delle persone giuridiche soci finanziatori o sovventori possono essere nominati amministratori; la maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dal presente statuto, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci fermo restando che la maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

Gli Amministratori possono essere nominati per un periodo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili senza limiti di mandato salvo i limiti eventualmente stabiliti dalla legge.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più Vicepresidenti.

Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Salvo quanto previsto dall'art. 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese solo a condizione che siano previamente e formalmente autorizzati con deliberazione dell'Organo amministrativo.

Art. 42 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione e decadenza dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, a un Direttore Generale o a dirigenti e quadri della cooperativa, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega da comunicare alla prima adunanza alla assemblea dei soci.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo amministrativo e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

È nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 43 (Operazioni di nomina dell'Organo amministrativo)

L'Organo amministrativo quale organo di direzione della Cooperativa ed omogenea espressione della base sociale dei diversi settori, viene nominato in blocco, fatta salva la necessità di rispettare i principi di rappresentanza delle diverse componenti sociali di cui al precedente art. 41.

In caso di presentazione di più liste i posti nell'Organo amministrativo verranno attribuiti:

alla lista che ha ottenuto almeno il 51% dei voti validi in ragione di 2/3.

alle liste che hanno ottenuto minori percentuali di voti validi in ragione di 1/3, applicando per il riparto il criterio proporzionale.

In sede di nomina dell'Organo, tutti i soci aventi diritto al voto possono presentare liste o programmi e candidarsi per la nomina a componente dell'Organo amministrativo. Per la presentazione di una lista è necessario e sufficiente raccogliere un numero di firme di soci pari o superiore a 1/10 degli aventi diritto al voto.

Al momento della scadenza del mandato dell'Organo in carica, l'assemblea elegge una commissione elettorale e di garanzia che provvede a verificare l'ammissibilità delle liste candidate verificando che esse:

A. abbiano depositato il programma di mandato;

B. che la lista contenga espressione e rappresentanza di tutti i settori principali di operatività della cooperativa;

C. che la lista contenga espressione e rappresentanza di tutti i più diffusi profili professionali presenti nella base occupata dalla cooperativa e tra i soci;

D. che la lista espliciti il candidato a svolgere le funzioni di presidenza ed i candidati a svolgere le funzioni dell'Ufficio di Presidenza di cui al successivo art. 4.

I candidati all'Organo amministrativo sono ineleggibili nella Commissione elettorale e di garanzia.

La commissione elettorale e di garanzia organizza le operazioni di voto e di scrutinio e, al termine del voto, redige un verbale asseverante la correttezza della procedura.

Art. 44 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi

sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax, PEC o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica e all'esito venga elaborata e diffusa una nota dettagliata degli argomenti in discussione e delle proposte di deliberazioni.

Le riunioni dell'Organo amministrativo si potranno svolgere anche per teleconferenza o audio videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, le votazioni sono palesi.

Art. 45 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 46 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 47 (Rappresentanza)

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative

vigenti al riguardo.

Art. 48 (Ufficio di presidenza)

L'Organo amministrativo, su proposta del Presidente, può nominare un ufficio di presidenza cui vengono conferiti i compiti di coadiuvare l'attività dell'Organo amministrativo e dare esecuzione alle sue deliberazioni e ai suoi indirizzi e nello svolgimento delle seguenti attività:

1. Direzione generale delle politiche della Cooperativa;
2. Pianificazione delle politiche di sviluppo della Cooperativa;
3. Definizione di programmi e progetti di sviluppo della cooperativa incluse le politiche di investimento.
4. Definizione delle politiche di partnership della Cooperativa;
5. Definizione delle politiche di sviluppo e delle risorse della Cooperativa;
6. Valutazione e monitoraggio della gestione economica e finanziaria e degli esiti dei piani;
7. Analisi d'impatto, valutazione e rendicontazione sociale dell'agire della Cooperativa.

L'ufficio di presidenza è composto da 3 a 7 membri che comprendono obbligatoriamente il Presidente.

Art. 49 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato ove si verificassero i presupposti legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'art. 2543 c.c. ai soci finanziatori.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci (sotto la propria responsabilità e a proprie spese), possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia, non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c.; l'Organo amministrativo può tuttavia rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo

mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Art 50 (Revisione Legale)

La revisione legale è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

L'attività di revisione legale è documentata dall'organo di revisione legale in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 - bis, comma 3 del Codice civile l'Assemblea potrà affidare la revisione legale al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

Art. 51 (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'assemblea ed è composto da tre membri, scelti dai soci o tra persone estranee alla Cooperativa, che abbiano dimostrato particolari doti di equilibrio e correttezza.

(B) Sistema di amministrazione e controllo dualistico

Art. 33 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di gestione
- c) il Consiglio di sorveglianza
- c) Il Presidente
- e) il Collegio dei Probiviri

Art. 33 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e possono avere luogo presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.

Art. 34 (Modalità di convocazione delle assemblee)

La convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie deve effettuarsi a carico dell'Organo Amministrativo mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima convocazione.

L'avviso è inviato lettera raccomandata A.R., inviata almeno 8 giorni prima dell'adunanza, ovvero mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (quali, a titolo esemplificativo, il fax o l'e-mail con ricevuta di conferma ricezione o la PEC), ovvero mediante inserimento nel portale aziendale delle buste paga sempre che risulti la prova che il socio lo abbia ricevuto.

L'avviso è affisso nei locali della sede sociale almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

L'Organo amministrativo può, a sua discrezione, e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nei commi che precedono, utilizzare qualunque altra pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

La Assemblea deve essere convocata quando ne faccia richiesta, con indicazione delle materie da trattare, l'organo di controllo o almeno un decimo dei soci; nel caso l'assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo nei successivi trenta giorni; qualora l'Organo amministrativo non vi provveda la convocazione è effettuata

dall'organo di controllo

Art. 35 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- 1) delibera sulla destinazione degli utili e sugli eventuali ristorni;
- 2) nomina e revoca i membri del consiglio di sorveglianza e il suo presidente;
- 3) determina, su proposta del consiglio di sorveglianza in carica da formularsi nell'anno precedente alla scadenza di detto organo, il numero dei componenti del consiglio di sorveglianza per tre successivi esercizi;
- 4) nomina su proposta del consiglio di sorveglianza da formularsi nell'anno precedente alla scadenza la commissione elettorale e il relativo presidente; la commissione elettorale procede alla formazione delle liste dei candidati al consiglio di sorveglianza come da apposito regolamento, i suoi componenti devono essere scelti tra i soci della cooperativa;
- 5) nomina, sentito il consiglio di sorveglianza, il soggetto in caricato della revisione legale dei conti e provvede alla sua eventuale revoca;
- 6) determina la misura dei compensi da corrispondere ai componenti del consiglio di sorveglianza e al presidente e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 7) approva i regolamenti interni;
- 8) delibera sulla responsabilità dei componenti del consiglio di gestione;
- 9) approva il bilancio qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti il consiglio di sorveglianza;
- 10) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge e dallo statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il consiglio di gestione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del Codice civile.

Art. 36 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di sorveglianza ed in sua assenza dal vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio; quando occorra l'assemblea può nominare altresì due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da notaio.

Art. 37 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci

aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e liquidazione della società in cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole del 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 38 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 39 (Diritto di voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di 1 altro socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 40 (Assemblee Separate)

Qualora si verifichino i presupposti di legge di cui all'art. 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.

L'Organo Amministrativo convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive

delle strutture suddette, quando per il numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 50 soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, l'Organo amministrativo provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano anche alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati dell'assemblea generale, in conformità con i criteri stabili da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Art. 41 (consiglio di gestione)

1. Il Consiglio di gestione è costituito da un numero di componenti non inferiore a sette né superiore a undici.
2. La maggioranza dei componenti del consiglio di gestione deve essere scelta fra i soci cooperatori.
3. I componenti del consiglio di gestione non possono far parte del consiglio di sorveglianza e restano in carica per un periodo di tre esercizi, con scadenza alla data della riunione del consiglio di sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono sempre rieleggibili.
4. Quando l'ultimo esercizio della carica del consiglio di gestione coincide con l'ultimo esercizio della carica del consiglio di sorveglianza, il nuovo consiglio di gestione verrà nominato nella prima riunione del consiglio di sorveglianza successiva al suo rinnovo da parte dell'assemblea. Sino alla nuova nomina rimangono in carica in regime di prorogatio i componenti del consiglio di gestione uscenti con pienezza di poteri.
5. I componenti del consiglio di gestione sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque momento così come, senza necessità di giusta causa, sono revocabili (e/o attribuibili ad altri membri del consiglio di gestione) una o più deleghe con correlato potere di rappresentanza eventualmente loro attribuite (ivi comprese le cariche di presidente e/o vicepresidente).
6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Qualora sia rispettato il numero minimo di cui al primo comma, il consiglio di sorveglianza può tuttavia limitarsi a prendere atto della cessazione dei componenti del consiglio di gestione e non provvedere alla loro sostituzione.
7. Anche fuori dei casi di cui sopra, il consiglio di sorveglianza può ridurre il numero dei componenti del consiglio di gestione in qualunque momento, purché sia rispettato il numero minimo di cui al primo comma di questo articolo.
8. Ove il numero dei componenti del consiglio di gestione sia stato determinato in misura inferiore a quella massima prevista dallo statuto, il consiglio di

sorveglianza può aumentare, in qualunque momento, il numero dei componenti del consiglio di gestione. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 42 (convocazione del consiglio di gestione)

1. Il consiglio di gestione è convocato dal presidente di regola almeno una volta al mese ed ogniqualvolta il presidente stesso lo ritenga necessario, oppure quando ne venga avanzata richiesta, contenente l'indicazione delle materie da trattare, dalla maggioranza dei suoi componenti.

2. L'avviso di convocazione, contenente gli argomenti da trattare, è fatto a mezzo di lettera, PEC, e-mail, fax od altro idoneo mezzo, non meno di due giorni prima della riunione e, nei casi urgenti, in modo che i componenti del consiglio di gestione siano informati almeno un giorno prima della riunione. Di tale avviso deve essere data notizia anche ai membri del consiglio di sorveglianza.

3. Il presidente coordina i lavori del consiglio e provvede affinché vengano fornite ai consiglieri adeguate e tempestive informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno, fermo restando che i consiglieri sono comunque tenuti ad agire in modo informato e che ciascuno di essi può richiedere ai soggetti competenti o addetti di fornire in consiglio le opportune informazioni e/o delucidazioni.

4. Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti. Le votazioni sono palesi e, a parità di voti, prevale il voto del presidente.

5. Le riunioni del consiglio potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale saranno presenti almeno il presidente ed il segretario, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 43 (Poteri del consiglio di gestione)

1. La gestione della cooperativa spetta esclusivamente al consiglio di gestione che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e, in particolare:

- a. cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b. formula proposte al consiglio di sorveglianza sugli indirizzi generali, programmatici e strategici;
- c. predispone i piani di sviluppo e di investimento in conformità agli indirizzi generali, programmatici e strategici deliberati dal consiglio di sorveglianza;
- d. sovrintende all'attuazione di tutte le decisioni strategiche e straordinarie;
- e. realizza gli strumenti di pianificazione e controllo di gestione;
- f. sviluppa e implementa adeguati sistemi di gestione del rischio;
- g. redige e trasmette al consiglio di sorveglianza il progetto di bilancio e la proposta di convocazione delle assemblee separate;
- h. delibera sulle domande di ammissione a socio e di recesso, nonché sulle esclusioni e sulle altre cause di scioglimento del rapporto sociale tenendo aggiornato il libro soci;
- i. indica nella relazione sulla gestione i criteri specificamente seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, documenta la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio e illustra nella relazione al bilancio le determinazioni assunte nell'ammissione dei nuovi soci;
- j. adegua lo statuto alle nuove disposizioni normative;

k. riferisce al consiglio di sorveglianza circa l'intera attività svolta nel primo semestre dell'esercizio. Fornisce inoltre con periodicità almeno mensile informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o da sue controllate;

l. nomina i rappresentanti della cooperativa in consorzi, società e altre forme associative finalizzate alla gestione di centri o parchi commerciali nei quali è presente la cooperativa medesima;

m. può individuare (scegliendoli fra i consiglieri stessi, i dirigenti e gli altri dipendenti della cooperativa) institori (questi ultimi anche in relazione a determinati settori) così come può, stabilendone poteri, limiti e compensi, affidare anche a terzi incarichi per determinati affari, atti o categorie di atti.

2. Il consiglio di gestione, per il tramite del consiglio di sorveglianza:

a) è tenuto a richiedere pareri, alla assemblea generale e alle assemblee separate prima dell'approvazione del piano di sviluppo della cooperativa predisposto dallo stesso consiglio di gestione, sulle previsioni del medesimo che riguardino iniziative destinate ai soci o, più in generale, benefici destinati a questi ultimi;

b) potrà motivatamente non accogliere i pareri come sopra espressi.

Le modalità attuative relative al presente comma sono disciplinate con regolamento.

Art. 44 (Presidente del consiglio di gestione)

1. Il presidente del consiglio di gestione:

a) coordina l'attività del consiglio;

b) cura i rapporti con il presidente del consiglio di sorveglianza;

c) può riscuotere somme di ogni natura o a qualsiasi titolo provenienti da soggetti pubblici o privati rilasciandone liberatorie e quietanze;

d) può ricorrere, impugnare, resistere, e comunque agire davanti a qualsiasi autorità amministrativa, tributaria e, giurisdizionale in qualsiasi grado e/o collegio arbitrale (anche irrituale) nominando, se occorre, arbitri, arbitratori, avvocati, commercialisti, ragionieri, ingegneri, geometri e consulenti e/o periti di qualsiasi genere.

2. In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue funzioni (compresa quella di rappresentanza di cui di seguito) spettano al vicepresidente (o ciascuno dei vicepresidenti secondo la ripartizione disciplinata dal consiglio di sorveglianza al momento della loro nomina).

Art. 45 (Rappresentanza)

1. La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di gestione che la assume anche in caso di loro assenza o impedimento per le particolari materie per le quali il potere di rappresentanza sia stato attribuito direttamente dal consiglio di sorveglianza a consiglieri delegati.

2. Nei confronti dei terzi la firma del vicepresidente (o di uno dei vicepresidenti) costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

3. Il presidente del consiglio di gestione delega la rappresentanza ai soggetti individuati dal consiglio di gestione ai sensi del precedente art. 42 comma 1 lettera m) se e nei limiti disciplinati dalla relativa deliberazione.

4. Il presidente del consiglio di gestione anche fuori dai casi disciplinati nel precedente comma 3, per il compimento di determinati atti può attribuire con speciale procura il potere di rappresentanza a consiglieri che non siano muniti di delega nella materia interessata dalla procura, a dipendenti della società o a terzi.

5. I consiglieri delegati con poteri di rappresentanza possono, nell'ambito delle materie loro delegate, attribuire a dipendenti della cooperativa addetti alle predette materie procure institorie e/o speciali per il compimento di determinati atti o categorie

di atti.

Art. 46 (Consiglio di sorveglianza)

1. Il consiglio di sorveglianza si compone di un numero di consiglieri non inferiore a quindici e non superiore a venticinque nominati secondo le previsioni di statuto e di un apposito regolamento elettorale, che l'assemblea approva per stabilire requisiti, competenze, modalità di formazione delle liste da sottoporre al voto. L'assemblea nomina altresì due supplenti.
2. I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica per tre esercizi. Essi sono sempre rieleggibili e cessano dall'incarico alla data dell'assemblea generale successiva all'ultimo dei tre esercizi.
3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di sorveglianza, subentrano i componenti supplenti in ordine di anzianità fin tanto che l'assemblea non avrà provveduto alla loro sostituzione ai sensi di legge.
4. Almeno un componente effettivo deve essere scelto fra revisori legali iscritti nell'apposito registro. Tale consigliere, in possesso di adeguate capacità per l'incarico, farà parte del comitato di controllo, con funzioni propositive, consultive ed istruttorie sul sistema dei controlli interni e sulla gestione dei rischi.
5. I componenti del consiglio di sorveglianza non possono far parte del consiglio di gestione né intrattenere con la società o con società controllate rapporti di lavoro di alcun tipo.
6. Il consiglio di sorveglianza sceglie al suo interno un vicepresidente per i casi di assenza o impedimento del presidente.
7. Il consiglio di sorveglianza è convocato dal suo presidente di norma una volta al mese, oppure quando ne venga avanzata richiesta (che dovrà contenere la specifica indicazione delle materie da trattare) da almeno un terzo dei suoi componenti o da cinque consigli di sezione soci.
8. L'avviso di convocazione, contenente gli argomenti da trattare, è fatto a mezzo di lettera, e-mail, fax o altro idoneo mezzo, non meno di due giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi urgenti, in modo che i consiglieri siano informati almeno un giorno prima.
9. Le riunioni del consiglio potranno essere tenute anche mediante audio o videoconferenza, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale saranno presenti almeno il presidente ed il segretario, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.
10. Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di consiglieri presenti. Le votazioni sono palesi e, a parità di voti, prevale il voto del presidente.
11. I componenti del consiglio di sorveglianza, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, hanno diritto ad un compenso per l'opera svolta, che viene determinato per l'intero periodo di carica dall'assemblea all'atto della loro nomina.
12. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20 primo comma lett. f), il consiglio di sorveglianza stabilisce i compensi per i consiglieri a cui siano attribuiti particolari incarichi, poteri o funzioni dallo statuto o dal consiglio di sorveglianza stesso.

Art. 47 (Poteri del consiglio di sorveglianza)

1. Il consiglio di sorveglianza:

a) nomina e revoca i componenti e il presidente del consiglio di gestione e può

individuare deleghe operative da affidare a uno o più dei consiglieri nominati, con correlato potere di rappresentanza esterna. Sceglie altresì fra consiglieri di gestione nominati uno o più vicepresidenti con funzioni di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento;

b) stabilisce il compenso dei consiglieri di gestione;

c) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti il consiglio di gestione;

d) delibera in merito all'adesione della cooperativa ad associazioni territoriali di rappresentanza, coerente con lo scopo e l'oggetto sociale del presente statuto;

e) propone all'assemblea ordinaria, nell'anno precedente la scadenza del consiglio di sorveglianza, il numero dei componenti del consiglio di sorveglianza per i tre successivi esercizi;

f) propone all'assemblea ordinaria, nell'anno precedente la scadenza del consiglio di sorveglianza, la commissione elettorale;

g) approva il bilancio di esercizio e, ove necessario, il bilancio consolidato, dopo aver acquisito il parere obbligatorio non vincolante delle assemblee dei soci;

h) indica coloro che devono svolgere la funzione di presidente delle assemblee separate, nonché un loro sostituto;

i) vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;

j) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati;

k) delibera in ordine alle operazioni strategiche;

l) delibera gli indirizzi generali, programmatici e strategici;

m) approva i piani industriali, finanziari e il budget predisposti dal consiglio di gestione;

n) indica i fabbisogni annuali necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali, sociali e di sorveglianza;

p) delibera, sentito il parere del consiglio di gestione, in merito alla fusione per incorporazione di società possedute per almeno il novanta per cento del capitale;

q) delibera in ordine alle nomine alle cariche sociali previste nelle società partecipate e organizzazioni ed enti, a esclusione di quelle espressamente demandate al consiglio di gestione;

r) delibera la costituzione di un comitato di controllo con funzioni propositive, consultive ed istruttorie sul sistema dei controlli interni e sulla gestione dei rischi;

s) ha inoltre facoltà di istituire comitati ovvero commissioni;

t) esercita ogni altro potere previsto dalla normativa vigente o dallo Statuto;

2. Nella riunione del consiglio di sorveglianza convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio, un terzo dei componenti di questo può chiedere che tale bilancio venga approvato dall'assemblea dei soci.

3. Tutti i componenti del consiglio di sorveglianza sono tenuti a partecipare alle assemblee generali.

Art. 48 (Presidente del consiglio di sorveglianza)

1. Il presidente del consiglio di sorveglianza:

a) presiede le riunioni del consiglio;

b) presiede l'assemblea generale dei soci, assicurandone il corretto svolgimento;

d) propone al consiglio di sorveglianza l'articolazione organizzativa interna;

e) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il consiglio di gestione tramite il suo presidente;

f) presidia la comunicazione sociale in relazione alla missione e al ruolo sociale della cooperativa;

- g) presidia le attività sociali che rientrano nella missione della cooperativa e promuove i rapporti istituzionali con i soci;
h) promuove e cura i rapporti istituzionali con il Movimento Cooperativo, con il Mondo Associativo e con le Istituzioni Pubbliche in relazione alla missione della cooperativa;
i) convoca l'Assemblea dei soci mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

2. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutte le sue funzioni spettano al vicepresidente.

Art 49 (Revisione Legale)

La revisione legale è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

L'attività di revisione legale è documentata dall'organo di revisione legale in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 - bis, comma 3 del Codice civile l'Assemblea potrà affidare la revisione legale al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

Art. 50 (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'assemblea ed è composto da tre membri, scelti dai soci o tra persone estranee alla Cooperativa, che abbiano dimostrato particolari doti di equilibrio e correttezza.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 52 (Clausola Arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 50, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non operatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di Commercio di Arezzo.

Art. 53 (Arbitri e procedimento)

Il Collegio Arbitrale è formato da tre arbitri.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di Commercio di Arezzo.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35,

comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, II° comma, c.p.c. quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga alle parti, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalle parti, con vincolo di solidarietà.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di Commercio di Arezzo in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 54 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 55 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori, eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 56 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa.

In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 57 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 58 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge

sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Firmato:

Elena Gatteschi

Gabriele Mecheri

Giacomo Pieraccini Notaio L.S.